



Avviso di selezione interna per la concessione di permessi retribuiti (150 ore) per motivi di studio, per l'anno solare 2023, in applicazione di quanto previsto dall'art. 62 del CCNL del Comparto Sanità del 02.11.2022.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità del 02.11.2022, è indetto Avviso riservato ai dipendenti con rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato/Determinato a tempo pieno e parziale, per la presentazione delle domande al fine della concessione di appositi permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per l'anno solare 2023 e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato 01.01.2023, con arrotondamento all'unità superiore.

I permessi di cui al comma 1 del succitato articolo spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite percentuale già stabilito dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il monte ore è proporzionato alla misura della percentuale della prestazione lavorativa effettuata.

I permessi di cui al comma 1 del citato art. 62, sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda la frequenza di un tirocinio, l'Istituto potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati, il dipendente in alternativa ai permessi previsti dal presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art.50, comma 1 del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022 (otto giorni annui).

I permessi per la frequenza di corsi organizzati dalle Università telematiche possono essere rilasciati solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare un certificato dell'Università, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, il quale attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative (ARAN Orientamento applicativo M.166).



Per la concessione dei permessi di studio i dipendenti interessati devono presentare:

1. prima dell'inizio dei corsi: il certificato di iscrizione;
2. al termine dei corsi:
 - l'attestato di partecipazione agli stessi,
 - l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

In mancanza dei documenti/certificati di cui ai punti 1) e 2), i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda dell'interessato, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato ed autorizzato.

Per la concessione dei permessi e l'eventuale formulazione delle graduatorie qualora le domande pervenute dovessero superare il limite del 3% del personale in servizio, si rimanda a quanto disposto all'art. 62 del CCNL sopra richiamato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo l'allegato fac-simile e debitamente firmate, devono pervenire **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30.12.2022** presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - Viale Orazio Flacco, 65, 70124 Bari (protocollo@oncologico.bari.it).

Le domande si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine farà fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine di scadenza del bando.

Si precisa che la validità dei permessi, poiché la normativa prevede la loro concessione per ciascun anno, il riferimento è da intendersi all'anno solare, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e non a quello scolastico o accademico.

Nella domanda i dipendenti interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, quanto segue:

- 1) nome, cognome, data di nascita e numero di matricola;
- 2) il profilo professionale e la categoria di appartenenza;
- 3) il tipo di rapporto di lavoro: indeterminato/determinato (part time o full time);
- 4) l'Unità Operativa di appartenenza;
- 5) il corso di studi frequentato con le precisazioni necessarie al fine di determinare l'eventuale ordine di priorità.



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il certificato d'iscrizione rilasciato dalla scuola, ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, recante il numero delle ore del corso e l'orario di svolgimento delle lezioni nonché tutte le indicazioni necessarie al fine di determinare l'eventuale ordine di priorità.

La documentazione allegata alla domanda può essere presentata in fotocopia semplice ed elencata in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale (ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000). Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di documento di identità personale in corso di validità.

GRADUATORIA - CRITERI DI PRECEDENZA

Nel caso in cui le domande superino il contingente previsto si provvederà a predisporre la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità decrescente:

Anno di Corso

A) Dipendenti che frequentino l'ultimo anno di corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

B) Dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post universitari, la condizione di cui alla lettera a);

C) Dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché ai dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;

Tipologia Corso (Ordine di precedenza)

a) Scuola Media Inferiore;

b) Scuola media Superiore;

e) Università

d) Post – Universitari

e) dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.



f) Non aver usufruito del beneficio in oggetto per lo stesso corso di studi;

g) Ordine decrescente di età.

MODALITA' DI FRUIZIONE E DI ASSEGNAZIONE

- le "150 ore" si possono usufruire durante il periodo delle lezioni e devono coincidere, salvo eccezioni derivanti da motivi di servizio, con le ore effettive di servizio;

- per anno scolastico/accademico deve intendersi il periodo relativo alla durata legale di ciascun corso per la cui frequenza i permessi sono autorizzati;

- il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami, compatibilmente con le esigenze di servizio e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;

- l'utilizzazione delle "150 ore" deve essere comunque adeguatamente e tempestivamente programmata, in modo da evitare disfunzioni del servizio;

- agli studenti universitari iscritti al 2° anno e seguenti del corso di laurea, l'eventuale concessione è subordinata alla presentazione di attestazione/autocertificazione dell'effettuazione di almeno n. 4 esami per ogni anno accademico precedente;

- i dipendenti che si trovino nella condizione di studenti "fuori corso" potranno usufruire esclusivamente per il primo anno fuori corso della concessione del permesso di studio individuale (150 ore), purchè siano rispettate le priorità prescritte dalla disciplina dell'art. 62 del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022 (ARAN Orientamento applicativo M.164);

- l'assegnazione del numero delle ore ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time verrà effettuata proporzionando il monte ore attribuibile con la singola prestazione lavorativa degli stessi;

- gli studenti iscritti presso una Università Telematica devono presentare regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento e per la frequenza devono presentare il certificato rilasciato dall'Università Telematica ove si attesti in quali giorni ed orari sono state seguite le lezioni in videoconferenza.

DOCUMENTAZIONE FINALE

Al termine del corso di studi o dell'anno scolastico, i dipendenti autorizzati a fruire dei permessi dovranno produrre (in originale, in copia conforme all'originale o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del già citato D.P.R. 445/00) l'attestato di partecipazione agli stessi e l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa per motivi personali (non retribuita) o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per lavoro straordinario già effettuato ed autorizzato.



Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle disposizioni di cui al CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Area Gestione Risorse Umane – Ufficio Trattamento Giuridico, tel. 080/5555150.

Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Dr. Donato Madaro